

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXV

Berna, 24 aprile 1952.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

6238

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge federale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni

(Del 4 aprile 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge che modifica quella del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni. Scopo di questa legge è quello di aumentare il massimo dei guadagni computabili per il calcolo delle prestazioni e dei premi d'assicurazione (art. 74, 78 e 112), di accrescere l'indennità per le spese funerarie (art. 83), nonchè di elevare il limite d'età entro cui i figli hanno diritto all'assegnazione di una rendita (art. 85).

I. AUMENTO DEI GUADAGNI ASSICURABILI

Gli articoli 74, 78 e 112 della legge del 1911 prevedono il massimo dei guadagni computabili per il calcolo delle prestazioni assicurative e dei premi. Questo massimo ammontava originariamente a 14 franchi per il guadagno giornaliero e a 4000 franchi per il guadagno annuale, in base al quale dovevano essere calcolate le rendite. In seguito, questi importi sono stati aumentati già due volte: essi furono fissati, nel 1920, a 21 franchi e 6000 franchi e, nel 1945, a 26 franchi e 7800 franchi.

Dopo l'adeguamento nell'anno 1945, i prezzi e i salari sono andati vieppiù aumentando, di modo che il Consiglio federale considera giunto il momento di fissare di nuovo i massimi dei guadagni computabili, al fine di garantire il valore delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Secondo le indagini fatte dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gl'infortuni (Istituto nazionale),

il numero delle persone che, a causa dei guadagni massimi attuali, non possono assicurarsi per il loro intero salario e subiscono in tal modo una perdita, è di 130 000, pari all' 11,9 per cento del numero totale degli assicurati. Inoltre, se si tien conto anche del fatto che le prestazioni dell'assicurazione non sono calcolate secondo l'importo complessivo dei guadagni computabili, ma unicamente in base all' 80 o al 70 per cento di questo guadagno, si comprenderà meglio l'insufficienza delle prestazioni versate a questi assicurati. Quando nel marzo 1945 si decise di aumentare il massimo del guadagno giornaliero computabile a 26 franchi e quello del guadagno annuale a 7800 franchi, solo il 4 per cento degli assicurati, ossia 32 000 persone, non erano più sufficientemente coperti dall'assicurazione a causa dei limiti massimi d'allora. Se nell'anno 1944 si considerava un tale aumento come giustificato, esso lo sarà ora ancora maggiormente, poichè la proporzione degli assicurati che non sono più interamente coperti è notevolmente aumentata.

I massimi dei guadagni computabili devono essere fissati a 30 franchi il giorno e a 9000 franchi l'anno in relazione all'aumento del costo della vita e dell'indice dei guadagni dal 1944 in poi, anno dell'ultimo adeguamento. Questa evoluzione risulta dallo specchietto qui appresso.

Anno	Indice generale del costo della vita ¹⁾	Indice dei guadagni di operai infortunati ²⁾	Guadagno massimo assicurato			
			Indice	fr.	adattato secondo	
					l'indice del costo della vita	l'indice dei guadagni
1944	100	100	100	26	fr.	fr.
1950	105	140	100	26	26	26
1° semestre 1951 .	109	142 ³⁾	100	26	27	36
Settembre 1951 .	112	—	100	26	28	37
Dicembre 1951 .	113	—	100	26	29	—

¹⁾ Fonte: «Die Volkswirtschaft», gennaio 1952, pag. 14
²⁾ Fonte: Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
³⁾ Risultato provvisorio

Nonostante l'aumento proposto, vi sarà sempre un determinato numero di assicurati che non saranno interamente coperti. A questa categoria appartengono tuttavia in particolare quei salariati che, rispetto alla grande massa degli assicurati, hanno sempre riscosso salari più elevati e che per conseguenza non sono mai stati assicurati per il loro salario intero. D'altra parte non si deve dimenticare che l'Istituto nazionale quale ente d'assicurazione contro gli infortuni degli operai non

può sorpassare determinati limiti. L'essenziale sta nel fatto che, grazie all'aumento previsto, la maggior parte degli assicurati sia di nuovo interamente coperta e sia con ciò raggiunto lo scopo sociale dell'assicurazione.

II. AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER LE SPESE FUNERARIE

L'articolo 83 della legge prevede un'indennità per spese funerarie di 40 franchi al massimo. Quest'importo è rimasto immutato da quando è entrata in vigore la legge. Tale indennità, del resto assai minima in confronto all'attuale costo di un funerale, è esposta da lungo tempo a giustificate critiche. L'Istituto nazionale propone che l'indennità per spese funerarie sia aumentata a 250 franchi.

Poichè generalmente le spese complessive di un funerale non sono inferiori a 250 franchi, non vale la pena di esaminare per ogni caso a quanto ammontano le spese effettive. Appare perciò indicato di tener conto, nella legge, della situazione reale e di rinunciare alla formula attuale secondo la quale l'Istituto nazionale è libero di fissare come meglio crede l'indennità entro i limiti previsti dalla legge. È preferibile invece stabilire che l'Istituto nazionale abbia, in ogni caso, a versare ai superstiti un contributo di 250 franchi alle spese funerarie.

III. AUMENTO DEL LIMITE D'ETÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RENDITE AI FIGLI

Secondo l'articolo 85 della legge ogni figlio legittimo, anche postumo, ha diritto a una rendita al decesso del padre o della madre o di ambedue i genitori. Questa rendita è versata fino all'età di sedici anni compiuti oppure, se a quest'età il figlio è affetto da incapacità permanente al lavoro, fino a che siano trascorsi settanta anni dalla nascita dell'assicurato. Questo limite d'età di sedici anni è stato criticato da diverse parti; in particolare si è fatto rilevare che il disciplinamento previsto dalle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione militare è più largo. Il Consiglio federale era stato invitato già nella sessione dell'autunno 1951, mediante un postulato del Consigliere nazionale Stünzi, a pronunciarsi sulla questione.

Dopo uno studio approfondito del problema, l'Istituto nazionale fece la proposta di elevare il limite d'età ai 18 anni compiuti. L'Istituto nazionale non ritiene invece opportuno per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni un adeguamento all'assicurazione vecchiaia e superstiti e all'assicurazione militare, secondo cui le rendite devono essere versate al figlio fino all'età di 20 anni compiuti se questi, a 18 anni, non ha ancora terminato il suo tirocinio o i suoi studi. Infatti,

da una parte, gli oneri finanziari dell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali diverrebbero in tal modo tanto gravosi da provocare un immediato aumento dei prezzi e, dall'altra, secondo il parere dell'Istituto nazionale, non spetta a un'assicurazione di operai concedere indirettamente dei privilegi agli assicurati che già si trovano in buone condizioni finanziarie.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. L'aumento del massimo dei guadagni computabili non implicherà per l'Istituto nazionale oneri finanziari maggiori, poichè esso si ripercuoterà non soltanto sulle prestazioni dell'assicurazione, bensì anche sui premi (art. 112). Ciò suppone naturalmente che i guadagni computabili aumentati siano applicati solo nei casi d'infortunio che si verificano dopo l'entrata in vigore dell'allegato disegno di legge.

2. L'aumento a franchi 250 dell'indennità per le spese funerarie provocherà una spesa maggiore di 80 000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni professionali e di 70 000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali.

3. L'aumento del limite d'età da 16 a 18 anni per l'assegnazione delle rendite ai figli cagionerà all'Istituto nazionale una maggiore spesa di circa 320 000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni professionali e di circa 150 000 franchi nell'assicurazione contro gl'infortuni non professionali.

Riassumendo, risulta che la proposta revisione implicherà per l'Istituto nazionale una spesa maggiore di circa 620 000 franchi l'anno. Stando alle asserzioni dell'Istituto, queste spese maggiori non provocheranno alcun aumento dei premi nell'assicurazione contro gl'infortuni professionali; per l'assicurazione contro gl'infortuni non professionali, la questione rimane invece sospesa a motivo di altri nuovi oneri.

V. OSSERVAZIONI FINALI E PROPOSTA

1. In numerosi casi in cui il guadagno dell'impiegato e dell'operaio superava il massimo computabile, i padroni hanno provveduto a coprire la differenza concludendo assicurazioni complementari presso società d'assicurazione private. Con l'entrata in vigore dell'allegato disegno esisterebbe il pericolo di una parziale doppia assicurazione, se le assicurazioni complementari non fossero automaticamente adeguate. Tuttavia si può rinunciare a inserire nella legge una disposizione a tale proposito, poichè la Conferenza svizzera dei direttori d'assicurazione contro gl'infortuni si è impegnata, in nome delle società d'assicurazione a essa affiliate, ad adeguare automaticamente i contratti d'assicurazione complementare.

2. L'articolo 2 del disegno prevede in modo esplicito che le disposizioni di detto progetto sono applicabili unicamente agl'infortuni che accadranno dopo l'entrata in vigore della legge. Il conferimento dell'effetto retroattivo alla legge sarebbe contrario al sistema di capitalizzazione previsto dalla legge del 1911 e inoltre renderebbe indispensabile un aumento delle riserve di copertura.

3. Il disegno di legge qui allegato è stato sottoposto agli enti interessati i quali, di massima, l'hanno approvato.

4. Tenuto conto del termine d'opposizione, prevediamo come data della sua entrata in vigore il 1° gennaio 1953.

Abbiamo l'onore di proporvi di approvare il disegno di legge qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 aprile 1952.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Kobelt.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di una legge federale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gl'infortuni (Del 4 aprile 1962)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1952
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	17
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	6238
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.04.1952
Date	
Data	
Seite	341-345
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 492

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.